



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 15 marzo 2017
(OR. en)**

**2015/0112 (COD)
LEX 1721**

**PE-CONS 61/1/16
REV 1**

**COMER 138
WTO 371
COLAC 107
CODEC 1925**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 19/2013 RECANTE ATTUAZIONE DELLA
CLAUSOLA BILATERALE DI SALVAGUARDIA E DEL MECCANISMO DI
STABILIZZAZIONE PER LE BANANE PREVISTI DALL'ACCORDO COMMERCIALE TRA
L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA COLOMBIA E IL
PERÙ, DALL'ALTRA, E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 20/2013 RECANTE
ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA BILATERALE DI SALVAGUARDIA E DEL
MECCANISMO DI STABILIZZAZIONE PER LE BANANE PREVISTI DALL'ACCORDO CHE
ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA
UNA PARTE, E L'AMERICA CENTRALE, DALL'ALTRA**

Regolamento (UE) 2017/...
del Parlamento europeo e del Consiglio

del 15 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2017.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 329 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra¹ (l'«accordo»), firmato il 26 giugno 2012, prevede la possibilità per qualsiasi paese membro della Comunità andina di aderire all'accordo. L'Ecuador è membro della Comunità andina fin dalla sua fondazione nel 1969.
- (2) L'Unione e l'Ecuador hanno concluso i negoziati per l'adesione dell'Ecuador all'accordo il 17 luglio 2014. Il protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador² (il «protocollo di adesione») è stato siglato l'11 novembre 2016 ed è applicato in via provvisoria, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4, del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (3) A seguito della firma del protocollo di adesione, è necessario garantire, con riferimento all'Ecuador, l'efficace applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane secondo quanto stabilito nell'accordo.

¹ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

² GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.

- (4) Il codice della nomenclatura combinata (NC) per le banane utilizzato nell'allegato I all'accordo (tabella di soppressione dei dazi) fa inoltre riferimento al codice NC del 2007. Lo stesso codice è utilizzato sia nel regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che nel regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio². Dal 1° gennaio 2012, tuttavia, il codice relativo alle banane è stato modificato da 0803 00 19 a 0803 90 10 al fine di rispecchiare le modifiche obbligatorie del sistema armonizzato (SA). Per motivi di chiarezza, tale modifica dovrebbe essere introdotta sia nel regolamento (UE) n. 19/2013 che nel regolamento (UE) n. 20/2013, nella parte relativa al meccanismo di stabilizzazione per le banane.
- (5) L'Ecuador è uno dei principali produttori e fornitori di banane destinate all'Unione, insieme alla Colombia. L'attuale meccanismo di stabilizzazione per le banane dovrebbe pertanto essere esteso anche all'Ecuador.

¹ Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13).

- (6) Il meccanismo di stabilizzazione è in vigore dal 2013 e, sulla base delle esperienze acquisite, sembra opportuno migliorare il flusso di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo, in particolare includendo un allarme rapido quando i volumi delle importazioni raggiungono l'80 % dei volumi limite delle importazioni.
- (7) In ragione della stretta correlazione con l'accordo, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo di adesione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 19/2013 e il regolamento (UE) n. 20/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 19/2013 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra»;

2) all'articolo 1, lettera a), all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 6 e 11, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, i termini «la Colombia o il Perù» sono sostituiti da «la Colombia, l'Ecuador o il Perù»;

3) all'articolo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) “periodo transitorio”, dieci anni a decorrere dalla rispettiva data di applicazione dell'accordo per prodotti la cui tabella di soppressione dei dazi per le merci originarie della Colombia, dell'Ecuador o del Perù, di cui all'allegato I, appendice 1 (soppressione dei dazi doganali), sezione B, sottosezioni 1, 2 e 3, dell'accordo (tabella di soppressione dei dazi), preveda un periodo per la soppressione dei dazi inferiore a dieci anni o il periodo di soppressione dei dazi, maggiorato di tre anni, per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi preveda un periodo per soppressione dei dazi di dieci o più anni. Il periodo transitorio è applicabile all'Ecuador a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.»;

4) all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, le parole «Colombia e Perù» sono sostituite da «Colombia, Ecuador e Perù»;

5) all'articolo 15, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- «1. Alle banane originarie della Colombia, dell'Ecuador o del Perù che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) e elencate alla categoria “BA” di soppressione progressiva nella tabella di soppressione dei dazi nel caso della Colombia e del Perù e alla categoria “SP1” di soppressione progressiva nella tabella di soppressione dei dazi nel caso dell'Ecuador con il codice 0803 00 19, si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019.
2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella seconda, terza e quarta colonna della tabella riportata all'allegato. Una volta raggiunto il volume limite per la Colombia, l'Ecuador o il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato ai prodotti d'origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell'anno civile, o decide che tale sospensione non è appropriata.

2 bis. Quando i volumi delle importazioni raggiungono l'80 % del volume limite indicato nell'allegato del presente regolamento, per una o per più parti dell'accordo, la Commissione lo comunica formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per iscritto. Al tempo stesso, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni pertinenti sulle tendenze nel settore delle banane, le statistiche concernenti le importazioni dai paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione e le relative soglie, al fine di anticipare l'andamento delle importazioni nel resto dell'anno civile.»;

6) l'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alle banane originarie dell'America centrale che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) ed elencate alla categoria "ST" della tabella di soppressione dei dazi con il codice 0803 00 19, si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019.

2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella all'allegato. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata, oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato II (definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi della cooperazione amministrativa) dell'accordo, alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti del paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite per un paese dell'America centrale durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato ai prodotti di origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell'anno civile o decide che tale sospensione non è appropriata.
- 2 bis.* Quando i volumi delle importazioni raggiungono l'80 % del volume limite indicato nell'allegato del presente regolamento, per una o per più parti dell'accordo, la Commissione lo comunica formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per iscritto. Al tempo stesso la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni pertinenti sulle tendenze nel settore delle banane e le statistiche relative alle importazioni per quanto concerne le importazioni dai paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione e le relative soglie, al fine di anticipare l'andamento delle importazioni nel resto dell'anno civile.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Tabella relativa ai volumi limite delle importazioni ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto all'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'accordo: per la Colombia, sottosezione 1; per il Perù, sottosezione 2, e per l'Ecuador, sottosezione 3.

Anno	Volume limite delle importazioni per la Colombia, in tonnellate	Volume limite delle importazioni per il Perù, in tonnellate	Volume limite delle importazioni per l'Ecuador, in tonnellate
1° gennaio - 31 dicembre 2017	1 822 500	93 750	1 801 788
1° gennaio - 31 dicembre 2018	1 890 000	97 500	1 880 127
1° gennaio - 31 dicembre 2019	1 957 500	101 250	1 957 500
A decorrere dal 1° gennaio 2020	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile